



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro della giustizia (SEVERINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)
e con il Ministro della difesa (DI PAOLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2011

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la gravissima condizione di sovrappopolamento delle carceri.

L'articolo 1 apporta una duplice modifica all'articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

In primo luogo, viene introdotto il divieto di conduzione della persona arrestata nella casa circondariale. A tale divieto è possibile derogare solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell'arrestato da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per l'indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute e per ogni altra ragione di necessità (ad esempio, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico).

In questi casi, il pubblico ministero dovrà adottare un provvedimento motivato con cui dispone la carcerazione dell'arrestato, fermo restando che può anche disporre la custodia presso la sua abitazione o dimora. Con le stesse forme, il pubblico ministero potrà disporre la conduzione nella casa circondariale nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera b)).

In secondo luogo, in relazione ai casi in cui sia il pubblico ministero, dopo averne avuto la messa a disposizione, a presentare l'imputato al giudice monocratico per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, viene soppressa, per fini acceleratori, la disposizione che consente di fissare l'udienza non entro le quarantotto ore dal-

l'arresto, ma entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero.

Queste modifiche consentiranno di limitare significativamente il numero dei detenuti che vengono condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi (nel 2010, ben 21.093 persone sono state trattenute in carcere per un massimo di tre giorni). In tali casi, la carcerazione risulta particolarmente critica per l'amministrazione penitenziaria; inoltre, appare in contrasto con il principio del minor sacrificio della libertà personale, più volte richiamato dalla Corte costituzionale. Essa, infatti, non è giustificata né da esigenze processuali né da istanze di difesa sociale, giacché si tratta di persone delle quali, all'esito della convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo, il giudice molto spesso dispone la scarcerazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo che non soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo, ma anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità, l'autorità giudiziaria potrà disporre, con decreto motivato, il trasferimento per la comparizione davanti a sé del detenuto.

Questa misura è destinata a limitare il trasferimento delle persone detenute da parte delle forze di polizia, con importanti effetti sia sul piano della sicurezza sia sul piano economico.

L'articolo 2 inserisce, altresì, nelle norme di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 123-bis, in materia di custo-

dia dell'arrestato nei casi previsti dall'articolo 558 del codice.

L'articolo 3 del decreto-legge prevede l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio; restano invariate le altre disposizioni della legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge n. 199 del 2010 e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare.

Per effetto di tale modifica, il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010, potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3.800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere altri 3.327 (il risparmio di spesa sarà pari a 375.318 euro al giorno).

L'articolo 4 autorizza la spesa di eura 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie costituiscono misure indispensabili per ridurre lo stato di tensione de-

tentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari. Ai fini della copertura è prevista l'utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2011.

L'articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad esclusione di quelle relative all'adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, di cui all'articolo 4.

L'articolo 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge prevede taluni interventi tesi a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario attraverso il divieto di conduzione della persona arrestata alla casa circondariale, al fine di limitarne significativamente il numero.

A tal fine si prevede di utilizzare le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto da parte degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Si evidenzia al riguardo che tali strutture risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio e che, su disposizione del pubblico ministero, ove non sia possibile collocare l'arrestato presso le predette camere di sicurezza, lo stesso possa essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero presso la sua abitazione o dimora.

Il provvedimento prevede altresì che, su disposizione del pubblico ministero, in caso di pericolosità della persona arrestata o di incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero per altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo, possa essere disposto il trasferimento presso altra casa circondariale.

L'intervento normativo prevede inoltre una riduzione del termine massimo per la convalida dell'arresto, fissato nel limite di 48 ore.

Nel rappresentare, pertanto, che l'attuazione di tali disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che con apposito decreto interministeriale si provvederà, in sede di consuntivazione delle spese di custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il decreto-legge in esame prevede altresì l'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2011.

L'importo stanziato di 57.277.063 euro consentirà di adeguare, ristrutturare e mettere a norma una parte delle infrastrutture penitenziarie esistenti.

Si evidenzia infine che l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione presso il domicilio può determinare risparmi di spesa pari a 375.318 euro al giorno, per un numero aggiuntivo di 3.327 detenuti.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Codice di procedura penale

... *Omissis* ...

Art. 558. *Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo.*

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale fa-

coltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

... *Omissis* ...

Art. 123. *Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.

... *Omissis* ...

Legge 26 novembre 2010, n. 199

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

Art. 1. *Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché

all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011.

**Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;

Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato

di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Articolo 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.».

b) dopo l'art. 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. - *(Custodia dell'arrestato)* - 1. Nei casi previsti nell'art. 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di

previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Articolo 3.

(Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Articolo 4.

(Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011.

NAPOLITANO

MONTI – SEVERINO – CANCELLIERI –
DI PAOLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

